

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2012  
367/2012/R/EFR**

**VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO, DA PARTE DEI DISTRIBUTORI OBBLIGATI PER L'ANNO 2011, DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI AGGIORNATI DI RISPARMIO ENERGETICO E DISPOSIZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO TARIFFARIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 settembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica come successivamente modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: DM 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 dicembre 2004, n. 219/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2010, EEN 17/10 (di seguito: deliberazione EEN 16/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, EEN 18/10 (di seguito: deliberazione EEN 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, EEN 10/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 167/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/11);
- le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 5, della deliberazione 98/06, inviate dalla Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità (di seguito: Direzione DCOU) ai distributori obbligati nell'anno 2010;
- le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della deliberazione 98/06, inviate dai distributori obbligati nell'anno 2010 e nell'anno 2011 alla Direzione DCOU;
- la comunicazione inviata dalla Direzione DCOU alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) in data 27 agosto 2012 (prot. Autorità n. 25949);

- la comunicazione inviata dal GME alla Direzione DCOU in data 4 settembre 2012 (prot. Autorità n. 26598 del 5 settembre 2012);
- le comunicazioni inviate in data 18 settembre 2012 dalla Direzione DCOU ai distributori obbligati nell'anno 2011.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 5, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascun distributore obbligato posseda titoli di efficienza energetica corrispondenti allo specifico obiettivo annuo di risparmio energetico assegnato dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- l'art. 1, commi 3 e 4, del DM 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica dei suddetti obblighi di risparmio energetico;
- in data 27 agosto 2012, la Direzione DCOU ha inviato al GME la citata comunicazione prot. Autorità n. 25949, ai fini della suddetta verifica;
- la comunicazione del GME in data 4 settembre 2012 (prot. Autorità n. 26598 del 9 settembre 2012) ha consentito di completare la verifica in parola;
- ai sensi della deliberazione EEN 16/10, l'entità del contributo tariffario unitario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo specifico aggiornato di risparmio di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2011 è pari a 93,68 euro per tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;
- l'art. 5, comma 1, della deliberazione 219/04 prevede che il contributo tariffario unitario, di cui al precedente alinea, venga erogato per ogni titolo di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-CAR non ritirato dal GSE ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DM 5 settembre 2011, che viene consegnato dal distributore obbligato fino al raggiungimento dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore;
- l'art. 5, comma 2, della deliberazione 219/04 stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) su specifica richiesta dell'Autorità;
- l'art. 5, della deliberazione ARG/elt 167/11 ha previsto che i distributori soggetti agli obblighi per l'anno 2011 di cui alla deliberazione EEN 18/10 potessero chiedere alla Cassa, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un'anticipazione a valere sulla verifica del conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico per l'anno 2011, nella misura massima dell'80% di un importo forfettariamente calcolato sulla base degli obiettivi di efficienza energetica per il 2011 fissati dalla deliberazione EEN 18/10 e del contributo tariffario unitario fissato dalla deliberazione EEN 16/10;
- la deliberazione ARG elt/167/11, nel definire le modalità di erogazione delle suddette anticipazioni, ha disposto che qualora, in esito alla determinazione a consuntivo dei risultati, le anticipazioni ottenute dagli operatori risultino maggiori dell'importo loro spettante, i medesimi operatori provvedano a versare alla Cassa, entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato a consuntivo, un importo pari alla differenza tra gli importi richiesti a titolo di anticipazione, al lordo degli interessi di cui al comma 4 del medesimo articolo e l'importo a consuntivo;

- le comunicazioni, di cui all'art. 4, comma 5, della deliberazione 98/06, anticipate via fax in data 19 settembre 2012 dalla Direzione DCOU ai distributori obbligati per l'anno 2011, costituiscono anche comunicazione del risultato a consuntivo, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della deliberazione ARG/elt 167/11, come specificato nelle medesime comunicazioni.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato per il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico per l'anno 2011 al netto di quanto eventualmente già versato a titolo di anticipazione in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6, della deliberazione ARG/elt 167/11;
- chiedere alla Cassa di inviare alla Direzione DCOU dell'Autorità, entro 45 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati in attuazione dello stesso, dando separata evidenza a quanto eventualmente già erogato al singolo operatore in attuazione degli articoli 5 e 6 della deliberazione ARG/elt 167/11 e agli importi restituiti dagli operatori soggetti a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del medesimo provvedimento;
- di chiedere alla Cassa di segnalare alla Direzione DCOU dell'Autorità entro e non oltre il medesimo termine di cui al precedente alinea eventuali inadempienze all'obbligo di restituzione di cui al citato art. 6, comma 6, della deliberazione ARG/elt 167/11

**DELIBERA**

1. di dare mandato alla Cassa di effettuare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato, risultato totalmente o parzialmente adempiente al proprio obiettivo specifico aggiornato di risparmio energetico per l'anno 2011, secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al netto di quanto eventualmente già versato a titolo di anticipazione in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della deliberazione ARG/elt 167/11;
2. di richiedere alla Cassa di inviare alla Direzione DCOU dell'Autorità, entro 45 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati in attuazione dello stesso, dando separata evidenza contabile a quanto eventualmente già erogato al singolo operatore in attuazione degli articoli 5 e 6 della deliberazione ARG/elt 167/11 e agli importi restituiti dagli operatori soggetti a quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del medesimo provvedimento;
3. di richiedere alla Cassa di segnalare alla Direzione DCOU dell'Autorità entro e non oltre il medesimo termine di cui al precedente punto eventuali inadempienze all'obbligo di restituzione di cui all'art. 6, comma 6 della deliberazione ARG/elt 167/11;

4. di notificare il presente provvedimento alla Cassa mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
5. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare per l'attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 98/06 e dal DM 21 dicembre 2007;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), dandone informazione alle società indicate nella Tabella 1.

20 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*